

N. 00112/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00219/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2015, proposto da:

Manuela Mucci, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Domenico Crescente, Nicola Gasparro, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

***contro***

Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Bosco, con domicilio eletto presso Maria Di Tillio in Pescara, Via C.Battisti, 229;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione n. 89 del 3 luglio 2015 con la quale il Direttore Generale della ASL di Chieti-Lanciano-Vasto, in attuazione il Decreto n. 10/2015 di riorganizzazione dei punti nascita regionali, ha disposto la sospensione di ricovero per nascite e diagnosi ostetriche e malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile presso il P.O. di Ortona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;  
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il dott. Alberto Tramaglino e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Nicola Gasparro e Francesco Crescente per la ricorrente e l'avv. Antonella Bosco per la ASL resistente;  
Ritenuto che presenti profili di fondatezza il motivo con cui si deduce che il provvedimento, nella parte in cui dispone la sospensione dei ricoveri anche relativamente a DRG che esulano dell'ambito ostetrico e perinatale, non trova fondamento nei presupposti atti commissariali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dell'atto impugnato nella parte in cui dispone la sospensione dei ricoveri relativi alle "malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile";

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)